

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 710

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, BONATESTA, DEMASI,
SALERNO, MENARDI, MASSUCCO, MEDURI, BOBBIO Luigi,
FORLANI, COZZOLINO, TATÒ, OGNIBENE, PALOMBO,
GRECO, SERVELLO, CICCANTI, SEMERARO, GUBERT,
ASCIUTTI, EUFEMI, PEDRIZZI, BONGIORNO e PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2001

Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo del cavallo e
istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di
riabilitazione equestre

ONOREVOLI SENATORI. - La terapia con il mezzo del cavallo (TMC) si può considerare come un complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo.

Ipotizzando in termini di «modello» l'azione cinetica e dinamica operata dal cavallo e la relativa controeazione operata dal soggetto cerebropatico sui tre assi dello spazio, si evidenzia la necessità di movimenti anticipatori, di orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso a livello neuro-motorio, neuro-psicologico e a livello delle funzioni corticali superiori.

A livello neuro-motorio, con un baricentro stabile rispetto al cavallo ed instabile rispetto al terreno, si realizza un'azione naturale di *stretching* e di *teeping* che agisce, se correttamente modulata, sull'allineamento posturale, sulle reazioni di equilibrio e di raddrizzamento, sulle reazioni globali tonico-fisiche e su movimenti reciproci di flesso-estensione.

A livello neuro-psicologico è possibile, sfruttando le azioni del cavallo ed il comportamento intenzionale del soggetto, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori tempi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, sequenzialità, allineamento, lateralità).

A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento sulle capacità di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.

Uno studio catamnestico è stato effettuato dal Comitato scientifico del centro operativo nazionale dell'Associazione nazionale ita-

liana di riabilitazione equestre (ANIRE) in collaborazione con l'Università degli studi di Pavia attraverso una serie di valutazioni neuromotorie, psicologiche e comportamentali dei soggetti interessati e mediante l'applicazione dei *test* dei labirinti e colloqui con i genitori di cento soggetti trattati.

Nella maggior parte dei casi si è evidenziato un miglioramento neuromotorio: sull'allineamento, sul controllo delle sinergie globali, sui fenomeni di contrazione e sull'equilibrio statico e dinamico.

A livello neuropsicologico si è evidenziato un aumento dei tempi di attenzione, una migliore capacità di orientamento e di organizzazione spaziale, una maggiore capacità esecutiva.

Si segnala inoltre un miglioramento della capacità espressiva e dell'esecutività ed una maggiore canalizzazione dell'aggressività.

L'analisi dei dati a disposizione consente di poter considerare, rispetto alla recuperabilità dal danno primario, la tecnica rieducativa in oggetto del tutto comparabile alle tecniche rieducative più tradizionali.

In positivo si è evidenziata una maggiore disponibilità del soggetto al trattamento ed una più adeguata interrelazione tra bambino e famiglia, con la scoperta di capacità non valutate in precedenza, tra soggetto e ambiente.

È da tenere presente, infatti, che la famiglia del soggetto è spesso strutturata come un contesto rigido iperprotettivo che tende ad evidenziare la fragilità della personalità del soggetto, coinvolgendolo in comportamenti stereotipati spesso non idonei alle reali potenzialità di sviluppo.

La scoperta di insospettite capacità positive ottenibili attraverso l'uso del cavallo (determinazione, coraggio, controllo emo-

tivo, espressività) dà la possibilità al nucleo familiare di ipotizzare una relazione più adeguata, ridefinendo il rapporto tra genitori e figli.

Si viene ad interrompere in tal modo uno dei più tipici riscontri negativi che coinvolgono il soggetto handicappato, inducendo una riduzione dei processi di autoemarginazione e potenziando i livelli di partecipazione. In tal senso, la terapia con il mezzo del cavallo sembra svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel processo di recupero, poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può contribuire ad un più armonico fluire delle residue potenzialità e ad una più definitiva strutturazione della personalità del soggetto.

Con il presente disegno di legge si vuol ottenere l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre e il riconoscimento da parte del Ministero della salute delle associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione attraverso la terapia con il mezzo del cavallo.

Tali centri, affidati ad operatori provenienti dalle aree medico-cliniche e medico-riabilitative e socio-assistenziali garantiscono un importante supporto non solo ai disabili con *handicap* mentali e fisici. Infatti, come si evince da accreditate ricerche scientifiche sulla base di osservazioni cliniche dirette, l'utilizzo del cavallo ha una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'*handicap* psico-fisico, ma in altre aree molto importanti come le cardiopatie post-ischemiche, le sclerosi multiple, le turbe psichiatriche e neuropsichiatriche, i ritardi psicointellettivi, le difficoltà di apprendimento, della terza età e della tossicodipendenza.

Considerata l'importanza della materia e gli effetti positivi che la normativa in oggetto potrebbe avere per chi si trova in gravi situazioni di disagio psichico e fisico e per le sue ricadute positive in campo occupazionale, si auspica che il provvedimento possa essere approvato quanto prima e che la TMC venga inserita fra le prestazioni sanitarie convenzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. È istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo, o riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della riabilitazione equestre, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisioterapia, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.

2. Possono accedere all'albo tutti coloro che:

a) siano in possesso di un attestato rilasciato da federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), operanti nell'ambito degli sport equestri, certificante almeno venti ore di lezione a cavallo;

b) abbiano ottenuto un diploma rilasciato da una delle associazioni operanti nel settore, formalmente riconosciute dal Ministero della salute;

c) abbiano effettuato un tirocinio pratico di almeno un anno presso un centro di riabilitazione equestre.

3. Le associazioni riconosciute dal Ministero della salute provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad identificare la sede nazionale dell'albo professionale di cui al comma 1 e a nominare i membri del consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i quali restano in carica per tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo.

Art. 3.

(Riconoscimento dell'ANIRE)

1. L'Associazione italiana nazionale di riabilitazione equestre (ANIRE), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 610, è riconosciuta altresì come ente autonomo nazionale a carattere scientifico, sotto il patrocinio del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Centri di riabilitazione equestre)

1. I centri di riabilitazione equestre (CRE) provvedono ad adeguare strutture e impianti secondo criteri stabiliti dalle linee guida del Ministero della salute.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso di diploma rilasciato dalle associazioni riconosciute dal Ministero della salute, che abbiano provveduto a frequentare almeno un corso di aggiornamento della durata di tre mesi per un minimo di duecento ore di pratica e cento di teoria, possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Ai fini delle attività di volontariato per l'accesso ai corsi di perfezionamento teorico-pratici di cui al comma 2, hanno diritto di precedenza gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e al decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il comitato tecnico scientifico della riabilitazione equestre, composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità e otto esperti nominati dalle associazioni di riabilitazione equestre riconosciute dal Ministero della salute.

2. Al comitato tecnico-scientifico sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative relative all'albo.

3. Il comitato provvede alla irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura del CRE, qualora risultino incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio oppure incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 6.

(Figure professionali)

1. L'organico dei CRE è costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo.

2. Il direttore scientifico del CRE deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) medicina dello sport;
- b) fisiatria;
- c) fisiochinesiterapia;
- d) neuropsichiatria infantile;
- e) neurologia;

- f) psichiatria;
- g) ortopedia;
- h) medicina interna.

3. Il personale medico dei CRE, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione del personale, nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.

4. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni riconosciute dal Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE.

5. Negli organici dei CRE sono, inoltre, previste le seguenti figure professionali:

- a) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia con il mezzo del cavallo;
- b) uno o più addetti alla fisioterapia;
- c) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità con il mezzo del cavallo;
- d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;
- e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;
- f) uno o più addetti alla logopedia.

6. Il personale sanitario dei CRE deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Dispositivi di garanzia)

1. Le associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni derivanti alle strutture dei centri.

2. I CRE sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori

per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne la responsabilità verso terzi.

Art. 8.

(Esercizio dell'attività di tecnici di terapia con il mezzo del cavallo)

1. I tecnici di terapia con il mezzo del cavallo, già iscritti nel registro nazionale degli addetti alla terapia con il mezzo del cavallo, in qualità di medici, psicologi, pedagogisti, terapisti della riabilitazione e terapisti della psicomotricità, il personale socio-assistenziale e ausiliario che, pur non possedendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), abbiano svolto almeno due anni continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di riabilitazione equestre, affiliato ad una associazione riconosciuta dal Ministero della salute, possono essere inseriti nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, ad una delle associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, di apposita domanda attestante, tra l'altro, lo svolgimento di attività presso un centro già affiliato ad una di esse. La domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'U-

nione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

